



ESERCENTE

# PROVINCIA DI MODENA COMUNE FORMIGINE

Servizio Pianificazione Territoriale, Mobilità, Edilizia

OGGETTO

**ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI FORMIGINE.  
POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5  
PEDERZONA - FASE A.**

DATA EMISSIONE

DATA RILIEVO

FILENAME

REV. N.

IN DATA

22-123-E16-R8ii-Conv.pdf

2

12/06/2023

PROGETTO

**STUDIO IMPATTO AMBIENTALE**

**PIANO DI COLTIVAZIONE E  
SISTEMAZIONE  
CAVA DI GHIAIA E SABBIA  
CASA VECCHIA (E16)**

TITOLO

**PROPOSTA DI CONVENZIONE**

ELAB.

**R8ii**

PROPRIETÀ

**FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.**  
Via Provinciale, 700 - 41055 Montese (MO)

**LA MODENESE Soc. Cons a R.L.**  
Strada Pederzona, 16/A - 41043 Magreta di Formigine (MO)

PROGETTISTA

**Dott. Geol. Stefano Cavallini**

Studio Geologico Associato

**DOLCINI - CAVALLINI**

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel: 059-535499 - e-mail: sgadc@tiscali.it

PEC: sgadc@pec.epap.it

C. F. e P. IVA: 02350480360



COLLABORATORI

**Ing. Lorenza Cuoghi  
Arch. I. Lorenzo Ferrari**

.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

**GEODES s.r.l.**

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel: 059-536629

e-mail: geodes.st@tiscali.it

PEC: geodes@pec.geodes-st.it

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'  
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12  
NELLA CAVA DENOMINATA CASA VECCHIA (E16)**

**FRA**

- Il COMUNE DI FORMIGINE, con sede in Via Unità d'Italia n. 26 (che in seguito sarà citato come COMUNE), con Codice Fiscale 00603990367, nella persona del Dirigente Responsabile dell'Area 3 – Programmazione e Gestione del Territorio \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, nominato con Provvedimento sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - Prot. n. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

**E**

- FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con codice fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena 00279260368 con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, rappresentata dal Sig. Stefano Lucchi nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700

- LA MODENESE Società Consortile a r.l. abbreviabile in "LA MODENESE S.C. a r.l." con codice fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena 02872700360, con sede legale a Magreta di Formigine (MO) in Via Pederzona n. 16/A, rappresentata dal sig. Rossano Gianferrari, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica a Magreta di Formigine (MO) in Via Pederzona n. 16/A;

## PREMESSO

- che la disponibilità dei suoli per l'esercizio di attività estrattiva oggetto della presente Convenzione da parte di FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. deriva da Contratto di affitto di terreno ad uso estrattivo del 06/10/2022, registrato a Modena il 12/10/2022 al n. 014836-serie 3T con codice identificativo: TGU22T014836000SJ, tra Frantoio Fondovalle S.r.l. e La Modenese S.C.a.r.l., che dispone dei terreni identificati ai *mappali 27, 29, 30, 259, 260 e 213, 311 e 349 del foglio 2 di Formigine per titolo di proprietà;*

- che il FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. interviene in qualità di esercente l'attività estrattiva assumendo contestualmente anche gli impegni assunti dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona – Fase A", contenuti nell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020, Rep.5037/3556, relativamente a quanto attiene alla cava "CASA VECCHIA (E16)", impegni previsti e dettagliatamente specificati nel Contratto di affitto sopra citato;

*- che LA MODENESE S.C. a r.l. interviene in qualità di proprietaria ed avente diritto sui terreni ricompresi nella cava "CASA VECCHIA (E16)" nonché firmataria dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020, Rep. 5037/3556, per il Piano di Coordinamento per l'attuazione della fase A del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" in Comune di Formigine;*

- che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ha presentato in modalità telematica allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Formigine in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_\_, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una cava denominata "CASA VECCHIA (E16)" per l'estrazione di ghiaia e sabbia; contestualmente a tale istanza, è stata presentata la domanda di rilascio dell'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91;

- che con nota del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, il Comune di Formigine, in qualità di Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della documentazione

pervenuta, relativa alla domanda di VIA per la cava “CASA VECCHIA (E16)”, con l’invito a far pervenire eventuali integrazioni documentali entro il \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_, il Comune di Formigine, ha comunicato l’avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l’avviso di deposito all’Albo Pretorio informatico del Comune di Formigine a partire dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_, per 60 giorni naturali e consecutivi;

- che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, con prot. n. \_\_\_\_\_, l’Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- che nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria del \_\_\_\_ è stato sottoscritto il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, assunto agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, che costituisce la conclusione motivata della Conferenza di Servizi contenente specificatamente le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto;

- che in base alla L.R. 4/2018 l'autorità competente adotta, con atto di Giunta, il provvedimento autorizzatorio unico (PAU), recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Tale provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi;

- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Formigine (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009;

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l’attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative

e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004;

- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 59 del 21/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Formigine, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere e le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;

- che con deliberazione n. 16 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase A - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Formigine;

- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato "Pederzona" – Fase A – è stato sottoscritto in data 25/09/2020 Rep. 5037/3556 a ministero del notaio Valentina Montorsi;

*- che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con DGC n. \_\_\_\_ è stata approvata la Variante 1- Settore E16 (Casavecchia) al Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase A richiesta dalla ditta LA MODENESE S.C. a r.l. in data 11/04/2023 su proposta sottoscritta dai Soggetti attuatori del Polo n. 5 in data 07/04/2023;*

- che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Formigine al Foglio 2, Mappali n. 27, 29, 30, 213,

259, 260, 311 e 349;

- che l'area di intervento confina:

a) a nord con il Rio Ghirola di proprietà del Comune di Modena e con ragioni GRANULATI DONNINI S.P.A. e CALCESTRUZZI S.P.A. all'interno del Polo estrattivo n. 5;

b) a ovest, oltre il confine del Polo estrattivo n. 5, con proprietà Berselli Guido (mappali 310, 348 e 134), con proprietà Barchi-Ferrari (mappale 28) e Benedetti (mappale 64);

c) a sud, oltre il confine comunale, con la Strada Comunale Pederzona (Comune di Modena);

d) ad est con proprietà Menozzi (mappali 258 e 35), Corradini-Giovannini (mappale 40) e Corradini-Succi (mappale 42).

- che saranno interessati dall'attività estrattiva vera e propria i mappali 29parte, 311parte, 349parte e 27parte del foglio n. 2 in Comune di Formigine;

- che il mappale 213 (ex "Cava Menozzi") sarà utilizzato solamente come area pertinenziale per lo stoccaggio temporaneo delle terre a piano campagna e per l'eventuale accesso alle pertinenze del comparto nonché per interventi di sistemazione residuali nel settore di scavo Menozzi-I2 ai sensi dell'art. 2 co. 11 dell'Accordo del Piano di Coordinamento;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di sistemazione, durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;

-che in data \_\_\_\_\_, è stato effettuato un sopralluogo sulle aree di intervento della cava "CASA VECCHIA (E16)", per la verifica dello stato di fatto dei luoghi, propedeutico al contributo istruttorio di

\_\_\_\_\_ per il progetto di coltivazione e sistemazione della cava assoggettato alla procedura di VIA comunale, ed ai sensi della LR 17/91;

- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), essendo FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. iscritta nella White List della Prefettura di Modena in data 06/04/2021 con prot. n. 24528, nella sezione I - ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI, con richiesta di permanenza nell'elenco rinnovata in data 21/02/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito Atto Pubblico degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto);

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

a) documentazione amministrativa:

- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile – Estratto di mappa catastale – Titolo conferente la disponibilità dei terreni - Certificato Camera di Commercio – Iscrizione alla White list - Designazione Direttore Lavori);

*- Fascicolo R8ii - Proposta di convenzione;*

b) documentazione tecnica:

- Fascicolo R2 - Relazione geologica e idrogeologica;

*- Fascicolo R3ii - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;*

- Fascicolo R4 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;
  - Fascicolo R5 – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;
  - Fascicolo R6 - Documentazione fotografica;
  - *Fascicolo R7i - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);*
  - *Fascicolo Ai – Relazione di conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;*
  - *Fascicolo Bi – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali;*
  - Fascicolo C – Piano di monitoraggio degli impatti ambientali;
  - Fascicolo D – Sintesi non tecnica;
  - Fascicolo Ei – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - Fascicolo E1 – Studio previsionale di impatto acustico
- c) tavole fuori testo:
- Tav. T00: Stato di fatto –Corografia;
  - Tav. T01: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto;
  - *Tav. T02i: Stato di fatto – Planimetria catastale su base topografica-particellare;*
  - Tav. T03: Progetto - Planimetria delle opere preliminari
  - *Tav. T04i: Progetto - Planimetria dei vincoli;*
  - Tav. T05: Progetto - Planimetria di minimo scavo – Vincoli
  - Tav. T06: Progetto - Planimetria di massimo scavo;
  - Tav. T07a: Sistemazione – Sistemazione morfologica;
  - Tav. T07b: Sistemazione – Sistemazione morfologica provvisoria;
  - *Tav. T08i: Sistemazione – Sistemazione vegetazionale;*
  - Tav. T09: Progetto – Sezioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (stato di fatto – coltivazione);
  - *Tav. T10i: Sistemazione – Sezioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (sistemazione morfologica – vegetazionale);*
  - *Tav. T11i: Progetto - Planimetria delle aree di cessione.*

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## **TITOLO I CONDIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE**

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. La ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., in qualità di soggetto attuatore del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava denominata “CASA VECCHIA (E16)”, con la sottoscrizione della presente Convenzione assume in carico gli impegni, obblighi e oneri assunti dai sottoscrittori dell’Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase A, come meglio specificato al comma 1) delle “premesse”. La presente convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l’attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava “CASA VECCHIA (E16)”, nel rispetto dell’Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase A.

### **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA**

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

La durata complessiva dell’autorizzazione è fissata in anni cinque, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991.

### **ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA**

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, nelle forme previste dall’Art. 15 dell’Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 “Pederzona” - Fase A, sottoscritto il 25/09/2020, Rep. 5037/3556 dagli attuatori e art. 28 comma 7 del PAE di Formigine, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 38, 39 e 40.

#### **ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI**

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)), ad ARPAE (per quanto di competenza in tema di monitoraggio ambientale) e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624.

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali.

*I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della Direttiva approvata dalla D.G.R. n. 2029 del 18/11/2019, in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.*

#### **ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 3 (tre) per la fase di estrazione e in anni 2 (due) per il completamento della fase di sistemazione, per un totale di anni 5 (cinque)

a partire dalla data di notifica alla Ditta dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate al successivo art. 20.

#### **ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava:

- Comune di Formigine;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal piano campagna;
- descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area;
- progettisti;
- ditta esercente e relativo recapito telefonico;
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell'autorizzazione;
- eventuali proroghe dell'autorizzazione.

### **TITOLO II OPERE PRELIMINARI**

#### **ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all'inizio dei lavori al Comune.

#### **ART. 8 – RECINZIONE**

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione, al completamento e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno

essere posizionati apposti cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.

#### **ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI**

La Ditta dovrà realizzare i terrapieni di contenimento degli impatti come indicato in progetto: in particolare sono previsti argini di mitigazione degli impatti a protezione dei due edifici residenziali individuati come R6a ad est ed R7 a sudovest e lungo il lato sud verso Strada Pederzona, tutti a carattere provvisorio.

#### **ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA**

La Ditta dovrà realizzare lungo il perimetro estrattivo, dove necessario e come indicato da progetto, fossi di guardia a protezione dell'ingresso in cava di acque superficiali esterne. Lungo i lati sud, est e nord della cava, sono già presenti scoli e collettori perimetrali (Rio Ghirola, fosso stradale Strada Pederzona e fossi agricoli) che assolvono alla funzione di fossi di guardia.

#### **ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE**

La Ditta si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “CASA VECCHIA (E16)”, secondo le modalità individuate al Fascicolo C, così come si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi (procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “CASA VECCHIA (E16)”). La Ditta è tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DCC n. 16 del 27/02/2020 (Piano di Coordinamento relativo all'attuazione della Fase A del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Formigine), nonché dall'Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Formigine “Prescrizioni ARPA”.

#### **ART. 12 – PIEZOMETRI**

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei

Servizi, ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo C, con specifico utilizzo di 2 piezometri, CA2, posto a monte, e CD2, posto a valle, captanti l'acquifero A0 (frequenza trimestrale per la durata dell'attività estrattiva e semestrale fino al collaudo, con profilo analitico H1 del fascicolo C.

Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere ripristinato e recuperato il campionamento prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva campagna di controllo.

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell'area, dovranno necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario.

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all'art. 38.

Qualora durante l'attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti della C.S.C. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art. 46 comma 5 punto g). Tale anomalia dovrà essere segnalata al Comune di Formigine, ad Arpae (Servizio Sistemi Ambientali Area Centro) ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)), contestualmente all'informazione della ripetizione del parametro.

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di

misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell'inizio degli scavi.

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Formigine, ad ARPAE ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)), entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del campionamento e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 27.

Ai fini della tutela delle acque sotterranee non potranno essere all'interno dell'area di cava serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose.

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'area circostante il vuoto da attività estrattive recuperato con i rifiuti inerti utilizzati per la sistemazione, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere di due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di sistemazione.

#### **ART. 13 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ**

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto.

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata.

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso i ricettori identificati come R6a e R7, più prossimi alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”.

#### **ART. 14 - CONTENIMENTO DEL RUMORE**

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del

rumore da attuarsi presso il ricettore identificato R7 o più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”.

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti.

#### **ART. 15 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO**

La Ditta è tenuta ad acquisire prima dell'escavazione l'assenso archeologico dalla Soprintendenza e ad operare per il controllo archeologico preventivo secondo le modalità puntualizzate dalla medesima Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nel proprio parere di competenza, prodotto nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “CASA VECCHIA (E16)”, agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Si segnala che, nel caso in cui durante le ricerche venissero intercettati depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere al loro scavo stratigrafico. Si fa inoltre condizione di dare alla Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata. A seguito dei risultati delle indagini, la Soprintendenza rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

### **TITOLO III ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO**

#### **ART. 16 - SUPERFICIE DI CAVA**

La superficie interessata dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava “CASA VECCHIA (E16)” è pari a 53.535 mq e comprende la ex “cava Menozzi-I2” per 15.254 mq quale area di servizio/pertinenziale

interessata da stoccaggi provvisori di terreno, viabilità e da sistemazioni di aree pregresse.

Sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata a piano campagna, pari a circa 26.500 mq, suddivisa nei lotti 1 (12.730 mq), 2 (7.100 mq) e 3 (6.670 mq); la superficie rimanente (circa 11.781 mq) è costituita da fasce di rispetto perimetrali che saranno impiegate principalmente per opere di mitigazione.

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche delle aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 per una superficie complessiva pari a 4.246 mq, relativa alle fasce di rispetto al Rio Ghirola, alla strada Comunale Pederzona, all'acquedotto Hera, ed ai sostegni di un elettrodotto Hera in bassa tensione e di una linea telefonica; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 20, 21 e 22.

#### **ART. 17 - PROFONDITÀ DI SCAVO**

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti ai caposaldi inamovibili individuati negli atti di progetto.

#### **ART. 18 - MATERIALI ESTRAIBILI**

In base al Piano di Coltivazione e Sistemazione ed in riferimento agli elaborati grafici Tavole T05 e T06, il materiale estraibile misurato in cava ammonta rispettivamente a:

- un totale di 192.184 mc per il massimo scavo, ripartiti in 86.146 mc nel lotto 1, 52.506 mc nel lotto 2 e 53.532 mc nel lotto 3;
- un totale di 159.619 mc per il minimo scavo, ripartiti in 78.072 mc nel lotto 1, 34.266 mc nel lotto 2 e 47.281 mc nel lotto 3.

Si evidenzia che le volumetrie di scavo sottese alle aree di rispetto delle infrastrutture sottoposte a vincolo ex art. 104 del D.P.R. 128/1959, potranno essere scavate solo dopo aver acquisito l'Autorizzazione ex art. 105 del D.P.R. 128/59 e ss. mm. ed ii. da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO)).

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 27. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 36.

#### **ART. 19 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 36 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione. Tali materiali costituiscono rifiuti di estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117, pertanto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione (Fascicolo R7).

#### **ART. 20 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO**

Nella coltivazione e nella sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, in particolare:

- l'attività di coltivazione avverrà in tre lotti di scavo consecutivi della durata di un anno ciascuno con progressione da ovest verso est e poi da nord verso sud, come identificati nel progetto;
- gli ultimi due anni saranno dedicato prioritariamente alle opere di sistemazione finale della cava;
- alla fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche, vegetazionali e di urbanizzazione previste dal Progetto, comprese quelle previste nell'ex "Cava Menozzi", ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo del Piano di Coordinamento.

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dell'escavazione dei singoli lotti di scavo.

## **ART. 21 – MODALITÀ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE**

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione.

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria.

Non appena sarà raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

## **ART. 22 – MODALITÀ DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE**

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; le modalità di sistemazione sono di tipo naturalistico ed agricolo: l'intera area sarà rivestita per la creazione complessiva del ritombamento parziale del fondo cava fino a piano ribassato alla quota di circa -10.5 m dal piano originario; *le scarpate saranno rinfiancate con pendenza di 20° in corrispondenza dei fronti definitivi (ovest) e con pendenza di 30° in corrispondenza di quelli passibili di ampliamento (a nord e ad est)*; saranno ripristinate a quota piano campagna fasce perimetrali a rispetto del confine del Polo ad ovest e del Rio Ghirola a nord est, e porzioni di raccordo e miglioramento della morfologia a sud e ad est; l'intera area sarà rivegetata secondo quanto definito nel progetto di sistemazione vegetazionale.

Il quantitativo di materiale massimo disponibile per la sistemazione è di 54.105 mc, ed è costituito da:

- mc 21.200 di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente;
- mc 32.906 di terreno sterile, ripartiti in circa mc 22.790 di terreno di copertura alluvionale (cappellaccio), da utilizzare per i lavori di ripristino

morfologico, e circa mc 10.116 di scarti e spurghi interclusi al giacimento ghiaioso, non necessariamente separabili in cava nelle fasi di estrazione.

Il quantitativo di materiale necessario per il progetto di sistemazione complessiva della cava è di 102.110.

Considerate le modalità di sistemazione dell'area estrattiva, si stima un deficit massimo di materiale terroso pari a mc 58.120.

Il quantitativo di materiale terroso mancante sarà importato in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 53 delle NTA del PAE e 54 delle NTA del PIAE ed alle specifiche dettate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 in materia di “terre e rocce da scavo”, nonché dal D.Lgs. 117/2008 in materia di “rifiuti di estrazione”, e sarà costituito indicativamente da terre e rocce da scavo, *materiali di copertura (cappellaccio) provenienti da siti e/o cave, sterili (limi di frantoio) provenienti da impianti di frantumazione di lapidei, questi ultimi nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011 avente oggetto "Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - ripristino e sistemazione finale dell'area di cava (art. 54 NTA del PIAE). D.lgs. 117/2008: attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. indagine conoscitiva sulla presenza di 'acrilammide' ed altri analiti nei limi, nelle acque di risulta e nelle acque sotterranee di impianti di frantumazione di materiali lapidei. Comunicazioni”.*

Tali materiali di importazione potranno essere utilizzati per i ritombamenti a piano campagna e nelle porzioni basali dei riporti per la sistemazione del fondo cava e delle scarpate.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.Lgs. 117/2008 è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino.

L'inerzia della Ditta nei lavori di sistemazione ambientale, come previsti dall'art. 20 della presente Convenzione, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.

#### **ART. 23 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

I rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per la sistemazione morfologica del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo)

#### **ART. 24 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI**

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi artt. 38 e 39, facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

#### **ART. 25 – LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 24 e delle eventuali proroghe previste dal successivo art.

34. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione.

#### **ART. 26 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'**

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto;
- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- ad eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117 ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto.

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2.

#### **ART. 27 - RELAZIONE ANNUALE**

La Ditta dovrà presentare al Comune ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO), una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 novembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione e di sistemazione e di

quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione;

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione);

~~—computo metrico dei terreni di copertura del giacimento estratti e commercializzati come “altri materiali di provenienza alluvionale”, per i quali corrispondere al Comune, a norma dell’art. 12, co.2 della L.R. 17/1991 e s.m.i., i relativi oneri;~~

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 novembre, indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 36. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato al successivo art. 40.

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui al precedente art. 15, a firma dell'archeologo incaricato.

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO), l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.

#### **TITOLO IV CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **ART. 28 – COSTRUZIONI ACCESSORIE**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessari i titoli abilitativi edilizi previsti dalla L.R. 15/2013 e s.m.i..

Non necessitano quindi di titolo abilitativo edilizio le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di sistemazione.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 22.

##### **ART. 29 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**

Fermo restando il rispetto del parere n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna (come specificato al precedente art. 15), qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta a sospendere immediatamente i lavori autonomamente ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La

stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Formigine.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 33 secondo capoverso.

#### **ART. 30 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

#### **ART. 31 - RISCHI EMERGENTI**

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare

dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

#### **ART. 32 – DANNI**

Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 44 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.

### **TITOLO V VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO**

#### **ART. 33 – VARIANTI AL PROGETTO**

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" – Fase A, sottoscritto il 25/09/2020, Rep. 5037/3556 dagli attuatori, esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.

#### **ART. 34 – PROROGA DELLA CONVENZIONE**

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto ai precedenti artt. 20 e 21, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno).

#### **ART. 35 – DEROGHE**

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica Autorizzazione di competenza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - UT Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena (USTPC-MO). L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti.

#### **ART. 35 BIS – CONTROLLI E COLLAUDI**

Durante lo svolgimento delle attività di coltivazione e recupero della cava, il Comune o altro soggetto all'uopo delegato, effettua verifiche in corso d'opera allo scopo di constatare il corretto adempimento dei

programmi e delle fasi risultanti dal relativo Piano di Coltivazione autorizzato.

Alla conclusione dell'escavazione e delle opere di sistemazione, l'Attuatore dovrà comunicare l'avvenuto completamento e, contestualmente, chiedere il collaudo; dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori, cui farà seguito accertamento relativo alla regolare esecuzione delle opere nel loro complesso, ai sensi dell'art. 20 delle NTA di Piano di Coordinamento, e l'emissione, in caso di esito positivo, del certificato definitivo di regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 20 delle NTA del PAE.

L'autorità competente potrà effettuare verifiche parziali in corso d'opera riguardanti, ai sensi dell'art. 21, comma 1d delle NTA del PAE, il caposaldo inamovibile da porsi al raggiungimento del massimo livello di scavo, che potrà essere verificato prima della posa del terreno necessario al ripristino delle quote finali di scavo.

## **TITOLO VI ONERI E GARANZIE**

### **ART. 36 – TARIFFE**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014.

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 27.

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di

notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti artt. 4 e 27, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti.

#### **ART. 37 – OPERE COMPENSATIVE**

La Ditta, così come stabilito all'art. 7 dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase A”, si impegna a contribuire alla realizzazione delle opere compensative, in ragione dei volumi estratti risultanti dalle Relazioni Annuali, con la somma di euro 0,90 (zero virgola novanta) per ogni metro cubo di materiale ghiaioso utile estratto. In particolare tale contributo sarà richiesto dal Comune al 100% (cento per cento) dell'esecuzione dell'attività estrattiva e sarà garantito da apposita garanzia fidejussoria prestata all'atto della stipula della presente convenzione, come meglio definito al successivo art. 40.

Il contributo sarà finalizzato tra l'altro alla realizzazione di interventi straordinari e/o alla realizzazione di opere per il miglioramento/potenziamento dei contesti territoriali naturali e/o naturalizzati esistenti o di prossima realizzazione, nonché ogni altro intervento che venisse riconosciuto necessario o utile alla compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva comprensivo delle Spese di Progettazione e Direzione Lavori ritenute necessarie.

Per opere compensative s'intendono tutte quelle opere tese a compensare gli impatti territoriali, ambientali e sociali, anche in contesti territoriali non strettamente collegati alla localizzazione delle attività estrattive, purché volte a compensare impatti al territorio e/o disagi arrecati alla

comunità locale, così come previsto al punto 3.5 dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.59 del 21/7/2011.

In caso di ulteriore aggiornamento degli oneri regionali previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 la compensazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale in aggiunta all'attuale onere regionale di euro 0,70 (zero virgola settanta), stabilita al comma precedente in euro 0,90 (zero virgola novanta), verrà assorbita dal nuovo onere regionale fino alla concorrenza di euro 1,60 (uno virgola sessanta), valore oltre il quale sarà da corrispondere esclusivamente l'onere regionale. Eventuali ulteriori incrementi aggiuntivi agli attuali in termini di tassazioni saranno da considerare ricompresi, quindi, già assolti all'interno degli oneri compensativi.

Trova altresì applicazione quanto stabilito dagli artt. 41 e 47 della L.R. n. 18 del 26/10/2016 e dalla DGR n. 2029 del 18/11/2019, in riferimento agli adempimenti connessi al trasporto di materiale da attività estrattive e minerarie.

Come stabilito dall'art. 9 dell'Accordo sottoscritto il 25/09/2020 Rep. 5037/3556 dai Soggetti Attuatori il Piano di Coordinamento del Polo 5 Fase A, la realizzazione delle opere compensative avverrà a cura dei Soggetti Attuatori o loro aventi titolo/causa, pertanto la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. si farà carico della realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nei tempi e modi definiti dal progetto esecutivo preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 38 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni previste dall'art. 15 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" – fase A, sottoscritto in data 25/09/2020, Rep. 5037/3556 dagli attuatori:

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica e vegetazionale per il completo recupero della cava è stabilito in Euro 382.276,24 (trecentoottantaduemila duecentosettantasei/24 euro) + IVA di Legge al 22%, e così per complessivi Euro 466.377,01 (quattrocentosessantaseimila trecentosettantasette/01 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

b) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali è stabilito in Euro 19.320,00 (diciannovemila trecentoventi/00 euro) + IVA di Legge al 22%, e così per complessivi Euro 23.570,40 (ventitremila cinquecentosettanta/40 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

c) per le garanzie di cui ai punti a) e b) la Ditta può cambiare Istituto fideiussore, lasciando inalterata la forma della garanzia indicata al precedente art. 3, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

d) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 41.

e) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non inficia le obbligazioni nei confronti del Comune di Formigine, dell'Istituto o Compagnia fideiussore;

- il valore delle garanzie fidejussorie di cui ai precedenti commi a) e b) della presente Convenzione dovrà essere aggiornato annualmente, applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dall'ISTAT. Nel caso di escussione totale o parziale della fidejussione e non vi sia stata anche l'ultimazione dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata come da Art. 15 comma 3 dell'Accordo sottoscritto tra le parti in data 25/09/2020, Rep. 5037/3556;

- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola, solo il Comune di Formigine è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune;

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

g) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 27 ed in relazione allo stato di

avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

h) L'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere definitive residuali di sistemazione finale della "Cava Menozzi-I2" ai sensi dell'art. 2 co. 13 dell'Accordo del Piano di Coordinamento è stabilito in Euro 1.000,00 + I.V.A. di legge al 22% per complessivi Euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevata dal Computo metrico estimativo di cui al fascicolo 2.9(i) "Fattibilità Tecnico Economica delle Opere Residuali" allegato al Piano di Coordinamento della Fase A del Polo 5 in Comune di Formigine (approvato con Delibera C.C. n° 16 del 27/02/2020), è costituita per mezzo di deposito cauzionale prestato da GRANULATI DONNINI S.P.A. in data 24/09/2020 presso la Tesoreria del Comune di Formigine (contabile del bonifico assunto agli atti del Comune con prot.n. 24111 del 24/9/2020); -----

#### **ART. 39 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI**

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire, sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 (tre) anni dal momento della conclusione delle le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta dovrà prestare una garanzia finanziaria come definito nel precedente art. 3 di Euro 15.186,17 (quindicimila centottantasei/17 euro) + IVA di Legge al 22%, e così per complessivi Euro 18.527,12 (diciottomila cinquecentoventisette/12 euro) corrispondente al 20% dei costi di rinverdimento e manutenzione come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto; tale garanzia verrà prestata attraverso il mantenimento di una porzione pari al valore del 20% della garanzia iniziale di cui al precedente art. 38 lettera a).

#### **ART. 40 - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE**

Ai sensi dell'art. 7 "Opere Compensative" dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" - Fase A, sottoscritto il

25/09/2020, Rep. 5037/3556 dagli attuatori, la Ditta si impegna a rilasciare una ulteriore specifica polizza fideiussoria della durata di anni 10 (dieci), a garanzia delle opere compensative fino alla concorrenza dell'importo determinato dal volume di materiale ghiaioso utile estratto riconducibile alle dichiarazioni delle relazioni annuali di cui all'art. 27 della presente convenzione. La presente garanzia deve essere presentata nella forma indicata al precedente art. 3.

Tale ulteriore polizza fideiussoria, a garanzia delle somme afferenti la cava "CASA VECCHIA (E16)" sarà prestata all'atto della stipula della presente convenzione, nella misura appresso specificata:

- l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di compensazione degli impatti irreversibili generati dall'attività estrattiva così come indicati al precedente art. 37, è stabilito in Euro 172.965,60 (centosettantaduemila novecentosessantacinque/60 euro) oltre IVA di Legge al 22% e così per complessi Euro 211.018,03 (duecentoundicimila diciotto/03 euro), corrispondente al 100% del volume estratto presunto di ghiaie sabbia utile pari a 192.184 mc, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

La garanzia per le opere compensative sarà svincolata a seguito del collaudo e della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera affidata in realizzazione; qualora gli importi delle opere affidate risultino inferiori al totale garantito potrà comunque essere richiesto lo svincolo parziale della garanzia per gli importi equivalenti a seguito di collaudo ed emissione di CRE per l'opera eseguita.

#### **ART. 41 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 38 E 39.**

A completa ultimazione dei lavori di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 27, il Comune, contestualmente al perfezionamento

dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, libererà le garanzie di cui all' art. 38, lettera a), trattenendo un 20 % a garanzia delle attività previste dall'art. 39, e la garanzia di cui all'art. 38, lettera b), trattenendo il 20 % a garanzia delle attività di monitoraggio fino a collaudo finale.

La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di sistemazione, il Comune previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui agli artt. 11 e 12.

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo delle garanzie di cui ai precedenti artt. 38 lettera b) e 39.

É ammesso il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava in cui sono stati completati i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione negli atti di progetto. La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta dell'attuatore qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera di almeno 1/3.

Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma, fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto.

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta.

#### **ART. 42 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### **ART. 43 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI**

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale.

#### **ART. 44 – CONTENZIOSO**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

#### **ART. 45 – SANZIONI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17.

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt. 4 e 27 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta

l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge regionale.

#### **ART. 46 – CESSIONE DELLE AREE**

Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020, Rep. 5037/3556, dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase A”, [la Ditta LA MODENESE S.C. a r.l.](#), [dovrà](#) cedere al Comune di Formigine, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo avvenuto delle opere di sistemazione previste in progetto, le aree sottese [ai mappali n. 27parte,29parte, 259parte, 311 e 349 del Foglio 2](#) del Comune di Formigine come individuate nella Tavola T11, per una superficie indicativa [di mq 24.503](#).

[La proprietà si impegna](#) fin d'ora a cedere gratuitamente le aree scavate e sistemate di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dai commi 3. 4. e 5. dell'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020, Rep. 5037/3556 dai soggetti attuatori.

La cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Formigine, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi.

Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura.

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico di parte cedente.

Si dà atto che verranno svolte verifiche fiscali sull'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art.32, comma 2 del D.P.R. 601/1973, giusto Interpello 909 - 24/2015, art.11 - Legge 27 luglio 2000 n.212 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in considerazione del fatto che tali aree, a conclusione delle attività di coltivazione e ripristino, saranno destinate in parte a verde naturale attrezzato a fruizione pubblica (sentieri, prati stabili, zone boscate), pertanto le stesse sono da considerarsi aree per urbanizzazioni.

**TITOLO VII**  
**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

**ART. 47 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI**

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.

Formigine, lì

PER IL COMUNE

Il Dirigente Responsabile

PER LA DITTA

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

*Sig. Stefano Lucchi*

PER LA DITTA

LA MODENESE S.C. a r.l.

*Sig. Rossano Gianferrari*